



metro**brescia**

OMB INTERNATIONAL S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO **GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ**

- Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Brescia Mobilità S.p.A. nella seduta del 10.09.2019
- Approvato dall'Amministratore Unico di Brescia Trasporti S.p.A. in data 13.09.2019
- Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata nella seduta del 6.09.2019
- Approvato dal Liquidatore di OMB International S.r.l. - In Liquidazione in data 13.09.2019

INDICE

TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Oggetto e ambito di applicazione

TITOLO 2 – ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

Articolo 4 – Funzione Antiriciclaggio

Articolo 5 – Responsabile della Funzione Antiriciclaggio

Articolo 6 – Uffici rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Antiriciclaggio

Articolo 7 – Istruzione operativa antiriciclaggio di comunicazione di operazioni sospette

TITOLO 3 – COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Articolo 8 – Comunicazione di operazioni sospette

Articolo 9 – Indicatori di anomalia

Articolo 10 – Invio delle comunicazioni

Articolo 11 – Contenuto delle comunicazioni di operazioni sospette

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI RESIDUE E DI CHIUSURA

Articolo 12 – Riservatezza e divieto di divulgazione delle informazioni

Articolo 13 – Conservazione della documentazione

Articolo 14 – Formazione

Articolo 15 – Approvazione – Aggiornamento – Pubblicazione e comunicazione del
Regolamento - Disposizioni Finali

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – Finalità

1. Il presente “Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Gruppo Brescia Mobilità” (“**Regolamento**”) persegue e attua i principi della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo che le società del Gruppo Brescia Mobilità, come definite al successivo comma 2, sono tenute ad applicare nell’ambito delle proprie attività, in attuazione delle previsioni contenute nel Decreto Legislativo 21.11.2007, n. 231, e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, (“**Decreto Antiriciclaggio**”) come modificato dal Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 90, “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006” (“**D.Lgs. 90/2017**”).
2. Fanno parte del Gruppo Brescia Mobilità le seguenti società:
 - Brescia Mobilità S.p.A.;
 - Brescia Trasporti S.p.A.;
 - Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata;
 - OMB International S.r.l. – In Liquidazione;

(“**Società del Gruppo**” e/o “**Società del Gruppo Brescia Mobilità**” e/o “**Gruppo**” e/o “**Gruppo Brescia Mobilità**”).

ARTICOLO 2 - Definizioni

Ai fini del Regolamento si intende per:

- a) **Decreto Antiriciclaggio**: il Decreto Legislativo 21.11.2007, n. 231 e ss.mm.ii., recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dal D.Lgs. 90/2017;
- b) **Attività criminosa**: la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo;
- c) **Congelamento di fondi**: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso

ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

- d) Congelamento di risorse economiche:** il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
- e) Destinatari:** i soggetti destinatari delle presenti disposizioni indicati nel "Titolo 2" del Regolamento;
- f) Finanziamento del terrorismo (di seguito "Fdt"):** qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette;
- g) Fondi:** le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da queste derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo:
- 1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
 - 2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
 - 3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 24.02.1998, n. 58 e ss.mm.ii. (*"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"*) (**"TUF"**);
 - 4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
 - 5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
 - 6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
 - 7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
 - 8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
 - 9) le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 e ss.mm.ii. (*"Codice delle assicurazioni private"*);

- h) Indicatori di anomalia:** una serie di fattispecie concrete, variabili nel tempo e individuate periodicamente da appositi provvedimenti normativi, che hanno l'obiettivo di agevolare e semplificare la valutazione delle operazioni ponendo in evidenza elementi che, qualora siano riscontrati nelle attività svolte, possono rappresentare indice di potenziale operazione sospetta;
- i) Mezzi di pagamento:** il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- j) Modello organizzativo 231/2001:** documento approvato dagli Organi Amministrativi delle Società del Gruppo Brescia Mobilità che definiscono le regole, gli strumenti e le attività idonee a prevenire i reati ex Decreto Legislativo 8.06.2001, n. 231, e ss.mm.ii. (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*);
- k) Operazione:** l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento, nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;
- l) Operazioni collegate:** operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;
- m) Operazione frazionata:** un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal Decreto Antiriciclaggio, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai precitati limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 (sette) giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
- n) Operazione occasionale:** un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;
- o) Operazione sospetta:** un'operazione della quale si conosce, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del Decreto Antiriciclaggio;

- p) Personale:** i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale delle Società del Gruppo, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- q) Persone politicamente esposte:** le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
- (1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:**
- (1.1)** Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo-luogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - (1.2)** deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - (1.3)** membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - (1.4)** giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - (1.5)** membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - (1.6)** ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - (1.7)** componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - (1.8)** direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - (1.9)** direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- (2) sono familiari di persone politicamente esposte:** i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- (3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:**

(3.1) le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

(3.2) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

- r) **Piano triennale di prevenzione della corruzione:** documento, e successivi aggiornamenti, adottato e approvato dagli Organi Amministrativi delle Società del Gruppo Brescia Mobilità ai sensi della Legge 6.11.2012, n. 190 e ss.mm.ii. (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e pubblicato sul sito ufficiale del Gruppo Brescia Mobilità, www.bresciamobilita.it, sezione *"Società Trasparente"*;
- s) **Provvedimento UIF comunicazioni PA:** *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii., emanate dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) il 23.04.2018 e pubblicate sulla G.U. Serie generale n. 269 del 19.11.2018;
- t) **Pubbliche Amministrazioni:** le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea, nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;
- u) **Rapporto continuativo:** un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione;
- v) **Responsabile della Funzione Antiriciclaggio:** il Dirigente dell'Area finanza, Amministrazione e Controllo di Gestione della società Brescia Mobilità, che svolge tale Funzione per tutte le Società del Gruppo;
- w) **Riciclaggio:** in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 231/2007 si intendono per riciclaggio le seguenti attività illecite:
- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

- c) l'acquisto, la detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che gli stessi provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - d) la partecipazione ad uno degli atti di cui ai precitati punti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo, o il fatto di agevolare l'esecuzione;
- x) Risorse economiche:** le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;
- y) Società del Gruppo:** si intendono le società del Gruppo Brescia Mobilità: Brescia Mobilità S.p.A., Brescia Trasporti S.p.A., Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata, OMB International S.r.l.- In Liquidazione;
- z) Soggetto cui è riferita l'operazione:** si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) nei cui confronti viene svolta un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale;
- aa) Titolare effettivo:** la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, relativamente alla prestazione professionale resa o all'operazione eseguita;
- bb) Unità di Informazione Finanziaria (UIF):** struttura nazionale istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2007, incaricata di richiedere e ricevere dai soggetti obbligati le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo e deputata, inoltre, ad analizzarle e comunicarle alle autorità competenti.

ARTICOLO 3 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Regolamento, nell'ambito degli adempimenti del Decreto Antiriciclaggio, disciplina l'attuazione della normativa applicabile alla Pubblica Amministrazione, indicando alle strutture interessate le attività per ottemperare agli obblighi di individuazione e comunicazione delle operazioni sospette.
2. Ai sensi delle previsioni di cui all'art. 10, comma 1, del Decreto Antiriciclaggio le Società del Gruppo Brescia Mobilità sono interessate esclusivamente per i seguenti ambiti applicativi:
 - a) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

- b) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
3. Sono esclusi dall'ambito del Regolamento i rapporti/operazioni con Pubbliche Amministrazioni come definite dal precedente art. 2, lett. t).
 4. I "procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione" di cui alla lett. a), dell'art. 10, co. 1, del Decreto Antiriciclaggio, essendo per loro natura di competenza esclusiva di Enti Pubblici Territoriali (Comuni, Province, Regione, Enti Statali), non rientrano tra le attività svolte dalle Società del Gruppo Brescia Mobilità e, conseguentemente, non sono individuabili uffici o persone preposte a tali attività per le quali sia applicabile il Regolamento Antiriciclaggio.
 5. Il Regolamento costituisce un ulteriore presidio prevenzionistico di fattispecie rilevanti ai sensi del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Modello organizzativo 231/2001 adottati dalle Società del Gruppo Brescia Mobilità.
 6. L'inosservanza delle norme di cui all'art. 10 del Decreto Antiriciclaggio assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nei limiti di quanto applicabile alle Società del Gruppo.

TITOLO 2 - ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

ARTICOLO 4 - Funzione Antiriciclaggio

1. Il Gruppo Brescia Mobilità ha provveduto ad istituire una funzione deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio ("**Funzione Antiriciclaggio**"), organizzando la funzione in sintonia con i requisiti di proporzionalità e idoneità richiesti dal Decreto Antiriciclaggio, ossia predisponendo procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicando le misure necessarie a mitigarlo.
2. La Funzione Antiriciclaggio riferisce direttamente agli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, ed ha accesso a tutte le attività del destinatario nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti. Le Società del Gruppo, tramite proprie deliberazioni e provvedimenti adottati dai rispettivi Organi Amministrativi, hanno individuato la Funzione Antiriciclaggio, in via accentrata, nell'Area Finanza, Amministrazione e Controllo di Gestione della società Brescia Mobilità. Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio è individuato nel Dirigente dell'Area Finanza, Amministrazione e Controllo di Gestione della società Brescia Mobilità, Dott. Roberto Guerra.
3. La Funzione Antiriciclaggio provvede a:

- a) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sulle procedure interne;
 - b) verificare, nel continuo, l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio, l'idoneità del sistema dei controlli interni, delle procedure e dei processi aziendali, nonché proporre modifiche organizzative e procedurali, volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio/Fdt;
 - c) condurre verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate, dal primo livello, sull'operatività dei soggetti interessati alle attività con cui si relazionano le Società del Gruppo;
 - d) verificare, in coordinamento con la funzione di revisione interna, l'adeguatezza e l'applicazione delle procedure interne in materia di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT, nonché dei protocolli di rilevazione, valutazione e comunicazione delle operazioni sospette;
 - e) collaborare alla predisposizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio/Fdt;
 - f) curare la formazione, in coordinamento con l'Ufficio preposto del Gruppo Brescia Mobilità, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione antiriciclaggio, finalizzato a conseguire un aggiornamento, su base continuativa, del Personale;
 - g) prestare supporto e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione;
 - h) predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione;
 - i) garantire la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la tutela della massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione delle segnalazioni stesse e l'omogeneità dei comportamenti;
 - j) trasmettere le comunicazioni di operazioni sospette all'UIF.
4. La Funzione Antiriciclaggio può effettuare, in raccordo con gli organi preposti alla revisione interna, controlli *in loco* su base campionaria, al fine di verificare l'efficacia e la funzionalità delle procedure antiriciclaggio e individuare eventuali aree di criticità/miglioramento.

ARTICOLO 5 - Responsabile della Funzione Antiriciclaggio

1. Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio:
 - a) ha compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/Fdt del Gruppo Brescia Mobilità;
 - b) ricopre l'incarico per le Società del Gruppo Brescia Mobilità di "*Gestore per le comunicazioni di operazioni sospette all'UIF*" (di seguito "**Gestore Sos**");
 - c) in qualità di Gestore Sos delle Società del Gruppo Brescia Mobilità, trasmette le comunicazioni di operazioni sospette all'UIF;
 - d) verifica l'adozione e il rispetto del Regolamento nelle Aree interessate alla normativa antiriciclaggio, così come applicate alle Società del Gruppo Brescia Mobilità;
 - e) fornisce, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della

normativa in esame all'interno del Gruppo;

- f) acquisisce le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Dipendenti e dai Dirigenti/Capi servizio delle Aree aziendali;
 - g) valuta la completezza e la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute (garantendo tali adempimenti anche per le segnalazioni effettuate di propria iniziativa);
 - h) garantisce la tempestività delle segnalazioni alla UIF e la massima riservatezza dei soggetti coinvolti;
 - i) verifica che siano previste attività formative, anche sulla materia oggetto del Regolamento, e contribuisce ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il Personale ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi e su eventuali novità normative o regolamentari;
 - j) informa la Direzione Generale circa le decisioni intraprese riguardanti operazioni sensibili o sospette.
2. Il Responsabile Antiriciclaggio, nell'esercizio delle sue funzioni, si coordina e collabora con le varie funzioni aziendali di controllo (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, OIV, ODV, *Internal Auditing*, Organo di Controllo, etc.), anche al fine di garantire la continuità fra i presidi antiriciclaggio e gli altri adottati dalla Società del Gruppo, quali sono, ad esempio, quelli propri del Modello organizzativo 231/2001 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
3. Il Responsabile Antiriciclaggio, con cadenza annuale, redige e trasmette all'organo con funzione di gestione, a quello con funzione di supervisione strategica e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Gruppo Brescia Mobilità, un documento contenente l'attività svolta in attuazione dei suoi compiti, le verifiche periodiche effettuate, il numero dei casi segnalati dagli uffici aziendali al Responsabile Antiriciclaggio, nonché il numero delle comunicazioni di operazioni sospette inviate all'UIF.
1. Sul sito *web* www.bresciamobilita.it sono pubblicati i riferimenti del nominato Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e Gestore per le comunicazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) della Società, ai sensi del Decreto Antiriciclaggio.

ARTICOLO 6 - Uffici rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Antiriciclaggio

- 1. Il Gruppo Brescia Mobilità ha proceduto a declinare il perimetro di operatività della normativa antiriciclaggio secondo i criteri fissati dall'art. 10 del Decreto Antiriciclaggio.
- 2. L'ambito di operatività del disposto dell'art. 10, comma 1, lettera b), del Decreto Antiriciclaggio ricomprende le attività effettuate dall'Area "**Ufficio approvvigionamenti e magazzino**".
- 3. L'ambito di operatività del disposto dell'art. 10, comma 1, lettera c) del Decreto Antiriciclaggio ricomprende le attività demandate "**all'Ufficio Customer care, comunicazione e Info Point**".
- 4. Il Personale che svolge la propria attività nelle Aree aziendali di cui ai precedenti commi 2 e 3

provvede a:

- a) osservare la normativa vigente sulla segnalazione di operazioni sospette, il Provvedimento UIF comunicazioni PA e il Regolamento;
 - b) osservare e applicare i principi comportamentali contenuti nella procedura antiriciclaggio di comunicazione di operazioni sospette di cui al successivo articolo 7, nonché quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel Modello organizzativo 231/2001;
 - c) collaborare nell'individuazione delle operazioni sospette, segnalando eventuali operazioni anomale al proprio Dirigente/Capo servizio.
5. I Dirigenti/Capi servizio delle Aree aziendali di cui ai precedenti commi 2 e 3 avranno cura di:
- a) applicare e far osservare la normativa vigente sulla segnalazione di operazioni sospette, il Provvedimento UIF comunicazioni PA e il Regolamento;
 - b) applicare e far osservare i principi comportamentali della procedura antiriciclaggio di comunicazione di operazioni sospette, di cui al successivo articolo 7;
 - c) coadiuvare e supportare il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio nell'attività demandata;
 - d) trasmettere, con le proprie osservazioni, le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dal Personale, ovvero direttamente individuate al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio;
 - e) rendere fruibili la documentazione e le informazioni richieste ai fini delle verifiche periodiche effettuate in materia di antiriciclaggio.

ARTICOLO 7 - Istruzione operativa antiriciclaggio di comunicazione di operazioni sospette

1. I Destinatari dovranno osservare e applicare l'Istruzione Operativa "*Individuazione e comunicazione operazioni sospette in materia di antiriciclaggio*" ("**Istruzione Operativa**"), che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento.
2. I Destinatari hanno l'onere di effettuare, nell'ambito delle procedure vigenti, una adeguata verifica della controparte, acquisendo anche i dati del Titolare effettivo, al fine di individuare eventuali anomalie in tutti i casi in cui le aree aziendali interessate operino negli ambiti di cui al precedente articolo 3.
3. I suddetti adempimenti non sono richiesti nel caso in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.
4. L'Istruzione Operativa fornisce il necessario supporto valutativo ai Destinatari per individuare le operazioni anomale legate al riciclaggio, ovvero al finanziamento del terrorismo.
5. Gli "*indicatori di anomalia*", allegati al Provvedimento UIF comunicazioni PA, da utilizzare per l'individuazione di operazioni sospette, sono richiamati nell'Istruzione Operativa e costituiscono parte integrante del Regolamento.

TITOLO 3 – COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

ARTICOLO 8 – Comunicazione di operazioni sospette

1. Le Società del Gruppo Brescia Mobilità, attraverso il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, effettuano la segnalazione alla UIF dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007, secondo la procedura di cui al precedente art. 7.
2. La comunicazione di operazione sospetta deve essere inviata senza ritardo alla UIF quando si sappia, si sospetta, ovvero si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute, nonché tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.
3. Rientrano nella definizione di "riciclaggio", ai sensi del Decreto Antiriciclaggio, i seguenti comportamenti:
 - a) la conversione o il trasferimento di beni, posti in essere nonostante la conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi, ovvero di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - d) la partecipazione ad uno degli atti summenzionati, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.
4. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento, o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del Decreto Antiriciclaggio. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 del Decreto Antiriciclaggio, costituisce elemento di sospetto.
5. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora si possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico -

finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

6. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.
7. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli Indicatori di anomalia di cui al successivo art. 9.
8. La comunicazione è inviata alla UIF, anche quando si dispone di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte, ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.
9. La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.
10. I Destinatari assicurano la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.

ARTICOLO 9 - Indicatori di anomalia

1. I Destinatari devono applicare, nell'ambito dell'attività demandata, gli Indicatori di anomalia allegati al Provvedimento UIF comunicazioni PA e richiamati nella procedura di cui al precedente art. 7.
2. Gli Indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette, ed hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri, alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.
3. L'elencazione degli Indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.
4. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più Indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.
5. I Destinatari dovranno utilizzare gli Indicatori rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta e si avvarranno degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia di attività.
6. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per "*soggetto cui è riferita l'operazione*" si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le Società del Gruppo dal quale

emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.

7. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato al Provvedimento UIF comunicazioni PA, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore ed in aderenza ai seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, eccentricità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

ARTICOLO 10 - Invio delle comunicazioni

1. Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, nonché Gestore accreditato per le comunicazioni all'UIF, dopo aver valutato le segnalazioni interne ricevute, ovvero rilevato direttamente profili di anomalia, è tenuto ad inviare alla UIF una comunicazione di operazione sospetta, qualora sia a conoscenza, o abbia motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso, che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, nonché di finanziamento del terrorismo. Le modalità di invio delle comunicazioni ritenute sospette all'UIF sono contenute nel Provvedimento UIF comunicazioni PA, a cui si rinvia integralmente. Per quanto non disciplinato dal Regolamento si rinvia alle Istruzioni Operative che formano parte integrante e sostanziale del Regolamento.
2. Le comunicazioni sono effettuate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione *on-line*.
3. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.
4. Le modalità per l'adesione al sistema di comunicazione *on-line* e per la trasmissione delle informazioni sono indicate in un apposito comunicato pubblicato nel sito internet della UIF.

ARTICOLO 11 - Contenuto delle comunicazioni di operazioni sospette

1. Il contenuto della comunicazione si articola in:
 - a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica Amministrazione;
 - b) elementi informativi in forma strutturata sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
 - c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
 - d) eventuali documenti allegati.

2. Gli *standard* e le compatibilità informatiche da rispettare per la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati in comunicati pubblicati nel sito internet della UIF.
3. La comunicazione indica se nell'operatività sia stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
4. La comunicazione contiene il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) a eventuali comunicazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI RESIDUE E DI CHIUSURA

ARTICOLO 12 - Riservatezza e divieto di divulgazione delle informazioni

1. L'intero *iter* valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette, ai sensi del Regolamento, è coperto dalla massima riservatezza.
2. Vighe a carico di tutti i Destinatari il divieto di comunicare al soggetto interessato o a terzi soggetti l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta, nonché qualsiasi informativa relativa allo svolgimento di eventuali istruttorie in tal senso, ovvero della possibile apertura di un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
3. Si richiamano, per quanto non previsto dal Regolamento, le indicazioni fissate dall'art. 39 del Decreto Antiriciclaggio.

ARTICOLO 13 - Conservazione della documentazione

La documentazione relativa alle comunicazioni di operazioni sospette deve essere conservata a cura del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio delle Società del Gruppo e, per la parte di propria competenza, a cura dei Dirigenti/Capi servizio interessati, nel rispetto di quanto disciplinato dal Capo II ("*Obblighi di Conservazione*") del Decreto Antiriciclaggio.

ARTICOLO 14 - Formazione

1. In relazione a quanto stabilito dal Decreto Antiriciclaggio, l'Ufficio Formazione del Gruppo Brescia Mobilità, in coordinamento con la Funzione Antiriciclaggio, nell'ambito dei programmi di formazione continua del personale, provvede ad istituire corsi di formazione del personale dipendente e dei loro responsabili, alla conoscenza della normativa di cui al Decreto Antiriciclaggio e all'individuazione delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
2. Tale formazione deve avere carattere di continuità, sistematicità e tracciabilità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa antiriciclaggio in materia.

ARTICOLO 15 - Approvazione – Aggiornamento – Pubblicazione e comunicazione del

Regolamento – Disposizioni Finali

1. Il Regolamento e l'Istruzione Operativa sono stati approvati:
 - dal Consiglio di Amministrazione di Brescia Mobilità S.p.A. con Delibera del 10.09.2019;
 - dall'Amministratore Unico di Brescia Trasporti S.p.A. con atto del 13.09.2019;
 - dal Consiglio di Amministrazione di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata con Delibera del 6.09.2019;
 - dal Liquidatore di OMB International S.r.l.- in Liquidazione con atto di approvazione del 13.09.2019.
2. Il Regolamento e l'Istruzione Operativa saranno sottoposti ad aggiornamento periodico, in ragione di mutate esigenze aziendali, di modifiche normative intervenute nel corso della loro vigenza, di indirizzi e/o di indicazioni e/o di interpretazioni provenienti dalle varie Autorità in materia, ed in ogni altra circostanza in cui la Società riterrà necessario e/o opportuno modificarne e/o aggiornarne i contenuti.
3. Del Regolamento, e delle sue successive modifiche ed integrazioni, verrà data pubblicazione sul sito www.bresciamobilita.it, sezione "*Società Trasparente*" → "*Altri Contenuti*".
4. Il Regolamento e l'Istruzione Operativa devono essere adeguatamente pubblicizzati e portati a conoscenza di tutti i Destinatari, a cura della Funzione Antiriciclaggio, mediante efficaci forme di comunicazione.
6. Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento, si rimanda alla normativa e alle interpretazioni vigenti in materia, nonché all'Istruzione Operativa, che costituisce parte integrante del Regolamento medesimo.